

100 domande

Collana diretta da Daniele Berto

La valutazione del minore nei casi di abuso

Giovanni Battista Camerini

Con in appendice la Carta di Noto IV

100 domande

La valutazione del minore nei casi di abuso

Giovanni Battista Camerini

ISBN: 978-88-98542-28-4

Come utilizzare questo libro

Nelle pagine che seguono troverete le seguenti icone:

	glossario	rinvia a un termine o a un contenuto spiegato nel glossario alla fine del volume; la parola o l'espressione cui la voce si riferisce è ombreggiata nel testo, o riportata sotto l'icona
	freccia	suggerisce di leggere la risposta alla domanda con quel numero per avere una visione più completa dell'argomento
	link	suggerisce la consultazione del sito web indicato
	video	suggerisce la visione del video indicato

© 2018, Hogrefe Editore, Firenze
Viale Antonio Gramsci 42, 50132 Firenze
www.hogrefe.it

Coordinamento editoriale: Jacopo Tarantino
Redazione: Alessandra Galeotti
Impaginazione: Stefania Laudisa
Copertina: Stefania Laudisa

Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione dell'opera o di parti di essa con qualsiasi mezzo, compresa stampa, copia fotostatica, microfilm e memorizzazione elettronica, se non espressamente autorizzata dall'Editore.

Presentazione

I fenomeni dell’abuso e del maltrattamento all’infanzia hanno visto un periodo in cui prevalevano una visione e una gestione emotiva per arrivare solo successivamente a una visione più tecnica e professionale. Tuttavia, l’accresciuta sensibilità sociale e l’aumento delle richieste di intervento e di valutazione da parte di professionisti fatte dalla magistratura inquirente, dalla magistratura giudicante e dai servizi sociali, hanno creato una sorta di autonomia interpretativa del fenomeno e di conseguenza un’altrettanto pericolosa e spesso autoreferenziale metodologia nelle procedure di assessment.

La Carta di Noto, nelle sue varie edizioni, le Linee Guida della SINPIA e le indicazioni dei vari Ordini professionali (degli psicologi in primis) hanno tentato di fornire un indirizzo chiaro e un aiuto metodologico concreto al fine di uniformare non solo le procedure di assessment, ma anche i contesti e le modalità operative, nonché il livello minimo di formazione necessario per potersi approcciare a questo tipo di valutazione.

100 domande su *La valutazione del minore nei casi di abuso* rappresenta un piccolo vademecum pratico ed applicativo che risponde ai dubbi e alle domande che i professionisti potrebbero avere nel momento in cui si trovano ad affrontare, in una delle varie vesti, situazioni di valutazione di minori maltrattati ed abusati, e a dover seguire metodologie condivise da protocolli nazionali ed internazionali.

Giovanni Camerini da molti anni si occupa di metodologia nella valutazione nell’abuso all’infanzia e fa parte del comitato ristretto che ha messo a punto le varie versioni della Carta di Noto (della quale è riportata qui in appendice la quarta edizione). Per la sua esperienza, le sue numerose pubblicazioni ed interventi scientifici, il continuo approfondimento ed aggiornamento, Giovanni Camerini rappresenta un punto di riferimento per moltissimi professionisti italiani. Questo libro, oltre a contenere specifiche e chiare indicazioni metodologiche, approfondisce anche concetti essenziali sposando elementi di natura giuridica e di natura clinica offerti con un taglio volutamente operativo, scarno ma efficace.

Daniele Berto

L'autore

Giovanni Battista Camerini

Neuropsichiatra infantile e psichiatra, si occupa da anni di tematiche di psichiatria forense e di psicologia giuridica in ambito civile e penale con particolare riferimento all'età evolutiva. Ha preso parte ai gruppi di lavoro che hanno prodotto le Linee Guida Nazionali sull'ascolto del minore testimone e le edizioni III e IV della Carta di Noto. È docente in Master universitari e autore di diverse pubblicazioni.

INDICE

PARTE I

Aspetti giuridici

Concetto di abuso sessuale (1-2)	1
Idoneità a rendere testimonianza (3-5)	6
Perizia e consulenza tecnica di parte (6-8)	10
<i>BOX 1. L'esperto è nominato...</i>	12
Limiti d'età (9)	14
<i>BOX 2. Idoneità testimoniale e limiti di età</i>	15
Linee guida (10-11)	16
<i>BOX 3. Protocolli e linee guida</i>	17
<i>BOX 4. La testimonianza del minore e il mozzicone di sigaretta</i>	20
Sommarie informazioni testimoniali (12-16)	20
<i>BOX 5. Raccomandazioni</i>	24
<i>BOX 6. La verifica della narrazione indiretta</i>	27
<i>BOX 7. Il caso di Rignano Flaminio</i>	29
La segnalazione all'autorità giudiziaria (17-21)	29
Le denunce infondate: definizioni e cause (22-28)	34
<i>BOX 8. Tipologie di false allegations</i>	35
<i>BOX 9. Cause di false allegations</i>	36
Separazioni conflittuali e alienazione parentale (29-31)	42
<i>BOX 10. Separazione dei genitori e denunce di abuso sessuale</i>	44

PARTE II

La valutazione dell'idoneità a rendere testimonianza

Aspetti generali (32-37)	47
L'intervista: fasi e protocolli (38-39)	52
<i>BOX 11. I protocolli di ascolto giudiziario del minore</i>	55
L'assistenza psicologica (40-42)	56
Casi particolari: racconti bizzarri, segnali non verbali, bambini piccoli, soggetti con ritardo (43-47)	58
Domande nocive e suggestive (48-52)	64
Validità della testimonianza (53-58)	68
<i>BOX 12. Esempio di quesito</i>	70

PARTE III

L'audizione giudiziaria e la raccolta della testimonianza

Modalità, strumenti, idoneità generica e specifica (59-67)	75
<i>BOX 13. Prove e test per valutare l'idoneità testimoniale generica</i>	79
Fattori suggestivi interni ed esterni (68-69)	83
La ricostruzione mnestica (70-75)	86

<i>BOX 14. La valutazione della memoria episodica autobiografica</i>	89
Suggestionabilità e suggestione, credibilità della narrazione (76-83)	96
<i>BOX 15. Suggestionabilità e suggestione</i>	98
<i>BOX 16. Test che misurano la suggestionabilità</i>	101
<i>BOX 17. Credibility enhancers</i>	104
Test psicologici (84-87)	107
<i>BOX 18. Un esempio: il naso di Bart Simpson</i>	108
SVA, CBCA e valutazione della testimonianza (88-92)	110
<i>BOX 19. CBCA</i>	113
<i>BOX 20. Checklist di validità</i>	114
<i>BOX 21. Reality Monitoring</i>	115
 PARTE IV	
Gli “indicatori” di abuso	
Costrutto e rivelazione (93-95)	118
Comportamenti sessualizzati e disturbo da stress post-traumatico (96-100)	122
<i>BOX 22. Sul piano giuridico</i>	125
<i>BOX 23. Frequenze dei comportamenti sessuali e item maggiormente discriminativi</i>	127
<i>BOX 24. Comportamenti connessi al sesso e alla sessualità in bambini dai 2-3 agli 8-9 anni</i>	128
<i>BOX 25. Criteri diagnostici per il PTSD secondo il DSM-5</i>	131
Bibliografia	135
Glossario	143
 APPENDICE	
Carta di Noto IV	151

PARTE I

Aspetti giuridici

PARTE I

1. Che cos'è l'abuso sessuale e quali sono gli elementi oggettivi e soggettivi per definire un atto sessuale?

La materia è controversa sotto il profilo sia giuridico sia psicologico.

Dal punto di vista psicologico sussiste una grande variabilità in merito alla definizione di *abuso sessuale*. Finkelhor (1984) distingueva tra abuso sessuale “con contatto” e “senza contatto”; Cohen e Mannarino (1993) abbracciavano invece la scuola di pensiero che considera esclusivamente i casi nei quali ci sia un contatto fisico di tipo genitale, anale, orale e del seno, e sottolineavano il fatto che le due parti implicate devono essere in una posizione di potere non paritario in termini di dimensione corporea ed età.

Le definizioni si basano su quattro fondamentali elementi: il primo è costituito dai parametri che definiscono il contatto sessuale; occorre poi decidere se eventi senza contatto (esibizionismo, pornografia, illusioni o inviti sessuali) possono rientrare nei parametri, quale sia la differenza minima di età tra abusante ed abusato e chiarire un limite massimo di età entro il quale il soggetto è considerato “minore” e non in grado di esprimere un consenso.

A partire dagli anni '80 si è iniziato ad includere nell'abuso sessuale pratiche interpretate come incestuose (come lo sfiorare, il toccare, il palpare, l'accarezzare, il guardare e mostrare nudità, il fotografare), con un reciproco ampliamento e contagio

Quattro elementi da considerare

semantico e un'enfasi progressiva sulla prevalenza intrafamiliare degli abusi, determinata anche dall'ampliamento della nozione di *atto sessuale* (cfr. Hacking, 1996). È quindi progressivamente aumentato, sino a una vera e propria “esplosione”, il numero di segnalazioni e di denunce di abusi e violenze sessuali, specie in ambito domestico. La nozione di “abuso sessuale” si è estesa a vari tipi di relazione e di giochi tra bambini entro o fuori la fratria, sino alla comparsa del costrutto di “atti erotizzati” che si è affiancata a quella del “giocare al dottore” riferita alla reciproca esplorazione corporea infantile. Il connubio abuso sessuale-pedofilia-incesto si è poi legato ad altri tipi di discorsi di natura psicologica, sociale e giudiziaria e ad iniziative e programmi in una prospettiva preventiva che hanno spesso assunto i toni di un vero e proprio allarme sociale¹.

La legge

15 febbraio 1996
n. 66

Dal punto di vista giuridico, il problema dell’indeterminatezza della locuzione *atto sessuale* si è manifestato con evidenza dopo la pubblicazione della legge 15 febbraio 1996 n. 66 che ha unito in un unico reato la *violenza sessuale* (art. 609-bis c.p.) e le precedenti ipotesi di congiunzione carnale e di atti di libidine, scelta che ha posto il problema di che cosa debba intendersi con la locuzione “atti sessuali” e più precisamente se essi, nella loro manifestazione più lieve, possano identificarsi o meno in quegli atti che precedentemente erano considerati e puniti come atti di libidine.

Se da un lato è pacifico che è *atto sessuale* qualsivoglia forma di congiunzione carnale, dall’altro non è affatto chiaro se siano o meno atti sessuali anche quelle condotte denotate da scarsa intensità erotica oppure così “stravaganti” da non rientrare affatto nella definizione di atto “normalmente” sessuale. Per risolvere queste incertezze interpretative è necessario intendersi sul significato di *soglia minima di un atto sessuale*, sotto la quale l’imposizione dell’atto ad un soggetto non consente non è più idonea a costituire la violenza sessuale (art. 609-bis c.p.). Conseguentemente si è così formato un indirizzo giurisprudenziale che, superando la nozione moraleggianente e soggettiva dell’atto sessuale inteso come *atto di libidine*,

¹ Alcuni autori sono giunti a mutuare malamente il termine *negazionismo* dalla critica della storia della Shoah, in nome dell’“Olocausto” dei bambini “abusati”, secondo stime di incidenza del fenomeno fondate su dati né affidabili né confrontabili, per “bollare” coloro che si interrogano più criticamente e analiticamente su questi temi.

ha proposto una soluzione interpretativa di tipo *oggettivistico*. Secondo tale orientamento, l'atto per essere giudicato "sessuale" deve comportare un contatto fisico interpersonale con zone normalmente erogene, così come meglio identificate dalla scienza medica, sociopsicologica ed antropologica. Secondo l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte, infatti, il delitto in oggetto si connota per la contestuale presenza sia di un *elemento soggettivo*, rappresentato dal fine di concupiscenza (ravvisabile anche nel caso in cui l'agente non ottenga il soddisfacimento sessuale), sia di un *requisito oggettivo*, consistente nella concreta idoneità della condotta a compromettere la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale e a suscitare o soddisfare la brama sessuale dell'agente (Cass. Pen., Sez. III, 25 settembre 2003, n. 36758; Cass. Pen. Sez., III, 23 settembre 2004, n. 37395). La Corte di Cassazione ha definito atto sessuale:

[...] ogni comportamento che, nell'ambito di un rapporto fisico interpersonale, sia manifestazione dell'intento di dare soddisfacimento all'istinto, collegato con i caratteri anatomico-genitali dell'individuo, il quale deve consistere, quantomeno, in toccamenti di quelle parti di corpo altrui suscettibili di essere - nella normalità dei casi - oggetto dei prodromi diretti al conseguimento della piena eccitazione o dell'orgasmo (Cass. Pen., Sez. III, 11 novembre 1996, n. 3800²).

La concezione *oggettiva* dell'atto sessuale è stata tuttavia criticata perché trascurerebbe la valenza significativa dell'intero contesto in cui il contatto sessuale si realizza. Seguendo tale orientamento, infatti, si perde la possibilità di valutare il peso esercitato dai fattori psicologici e culturali nella dinamica intersoggettiva che ha portato alla criminogenesi. Per tali ragioni è stato suggerito un approccio interpretativo dell'atto sessuale di tipo *sintetico*, volto cioè a desumere il significato della violenza sessuale da una complessiva valutazione di tutta la vicenda sottoposta a giudizio. All'approccio oggettivistico si è così affiancato un secondo orientamento *soggettivistico*, fatto

La Corte di Cassazione

L'approccio sintetico all'interpretazione dell'atto sessuale

² In *Cassazione penale*, 1997, p. 2092; in *Indice penale*, 1998, pp. 202-203.

proprio dalla stessa Corte di Cassazione in numerose pronunce secondo le quali la connotazione sessuale di un atto va riferita a una complessiva valutazione di tutta la vicenda (Cass. Pen., Sez. III, 3 novembre 2000, n. 11278³). Questo orientamento si richiama al risalente filone giurisprudenziale sorto nell'interpretazione della locuzione *atti di libidine*, secondo il quale sarebbero tali tutti quegli atti finalizzati e idonei a porre in pericolo il bene primario della libertà dell'individuo attraverso l'eccitazione o il soddisfacimento dell'istinto sessuale dell'agente.

2. Qual è stata l'evoluzione del concetto e del riconoscimento del fenomeno dell'abuso e dell'abuso sessuale su un minore?

Hacking Secondo il filosofo canadese Ian Hacking (2000), l'abuso può essere considerato un *genere interattivo in evoluzione*: quando le classificazioni vengono applicate a categorie di persone se ne ridefiniscono le coordinate identitarie, ri-descrivendo gli individui come particolari *tipi*, o generi, e modificandole nel loro modo di comportarsi e di percepirti. A loro volta, le reazioni e i comportamenti dei soggetti che vengono così classificati giocheranno retroattivamente un ruolo nella costruzione delle categorie in cui vengono inseriti e nei saperi che le producono.

Le persone *abusate* e le persone *abusanti* sono diventate negli ultimi decenni *tipi* di persone su cui viene prodotta una conoscenza medica, psicologica e giuridica. Su di esse si realizza un dibattito pubblico, scientifico politico e mediatico, che modifica non solo i vissuti di coloro che sono stati classificati *abusati* ed *abusanti* ma anche i vissuti di tutte le altre persone con i rispettivi ruoli sociali: familiari, forze dell'ordine, educatori, magistrati, operatori sociali e sociosanitari. A dispetto di una certa vaghezza del concetto, la rilevanza giuridica, politica e sanitaria della nozione di abuso e della sua individuazione e riconoscibilità ha contribuito a ristrutturare i codici morali e

³ In *Rivista penale*, 2001, p. 1.

giudiziari e a riconfigurare il modo stesso di vedere la sessualità, l'infanzia e il corpo, nonché le relazioni educative ed affettive tra adulti, adolescenti e bambini fuori e dentro la famiglia (Bella, 2012).

La stessa definizione di *abuso* si è progressivamente ampliata: al IV Colloquio Criminologico (tenutosi a Strasburgo nel 1978), il Consiglio d'Europa lo descriveva come [l'insieme degli] *atti e [delle] carenze che turbano gravemente i bambini, attentano alla loro identità corporea, al loro sviluppo fisico, intellettivo e morale, le cui manifestazioni sono la trascuratezza e/o lesioni di ordine fisico, e/o psichico e/o sessuale da parte di un familiare o di terzi.*

Il Consiglio
d'Europa

La categoria si era estesa e si erano poste le basi per ulteriori estensioni e per la definizione di nuove fattispecie di reato. La pedofilia, l'incesto e i reati connessi, pur in assenza di stime epidemiologiche attendibili, divenivano un problema preminente della società, una vera e propria emergenza sociale, ed un tema rilevante di politica criminale e prevenzione sociale. Da allora un'ampia convegnistica e numerosi studi hanno cercato di analizzare questi fenomeni per facilitare la sua "emersione" nei più vari contesti sociali e culturali, postulando l'esistenza di un "sommerso" ancora da scoprire e sanzionare. Nel frattempo, una crescente produzione di letteratura professionale indicava nuove tipologie di abuso e suggeriva agli esperti le procedure e le strategie (attraverso la ricerca e la "validazione di segnali") atte a questo scopo.

Non deve quindi stupire una diffusione di credenze almeno in parte irrazionali, come il fatto che i soggetti abusati possiedano caratteristiche psicocomportamentali specifiche che li rendono più o meno facilmente riconoscibili, oppure che rappresenti qualcosa di quasi "normale" (o almeno non raro ed eccezionale) lo sviluppo di un'attrazione sessuale in un adulto nei confronti di una bambina/di un bambino molto piccolo, quasi sempre la figlia/il figlio.

3. Quali sono gli articoli di legge che riguardano la valutazione del minore testimone?

L'articolo di legge che regola questa materia è il 196 del codice di procedura penale, che così recita:

Art. 196 c.p.p.

1. Ogni persona ha la capacità di testimoniare.
2. Qualora, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, sia necessario verificarne l'idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza, il giudice anche di ufficio può ordinare gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge.
3. I risultati degli accertamenti che, a norma del comma 2, siano stati disposti prima dell'esame testimoniale non precludono l'assunzione della testimonianza.

Il giudice può quindi procedere ad opportuni accertamenti, qualora alcune caratteristiche fisiche (ad es., la minore età) o mentali (ad es., malattie inficianti le capacità intellettive e/o volitive) del soggetto richiedano una particolare prudenza in sede di assunzione e valutazione della testimonianza.

La giurisprudenza di legittimità ha da tempo interpretato e chiarito la portata della norma, cfr. Cass. pen., Sez. III, 28 febbraio 2003, n. 19789, secondo cui:

La minore età di un testimone, quindi, non incide sulla sua capacità di testimoniare, che è disciplinata dal principio generale contenuto nell'articolo 196, comma 1, del c.p.p., bensì, semmai, sulla valutazione della testimonianza e, cioè, sulla sua attendibilità: è in tale prospettiva che opera lo speciale regime dettato dall'articolo 498, comma 4, del c.p.p. per l'esame del minore, affidato al presidente dell'organo giudicante e condotto sulla base di domande e contestazioni proposte dalle parti, eventualmente con l'ausilio di un familiare o di un esperto psicologo, salva la facoltà di consentire la deposizione in forma ordinaria, quando l'esame diretto non possa nuocere alla serenità del testimone.

4. Che cosa s'intende per "idoneità fisica o mentale" a rendere testimonianza?

L'iter argomentativo compiuto dalla Giurisprudenza, con particolare riguardo ai reati di matrice sessuale, ha trovato una sua cristallizzazione quando è stato esplicitamente previsto che:

[...] la valutazione del contenuto delle dichiarazioni del minore – parte offesa in materia di reati sessuali, in considerazione delle complesse implicazioni che la materia stessa comporta, deve contenere un esame sia dell'attitudine psicofisica del teste ad esporre le vicende in modo esatto, sia della sua posizione psicologica rispetto al contesto delle situazioni interne ed esterne (Cass. Pen., Sez. III, 8 febbraio 2010, n. 9157).

La sentenza così dispone:

[...] nel caso di dichiarazioni accusatorie formulate da minori, il giudice ha l'obbligo, al fine di escludere ogni possibilità di dubbio o di sospetto che esse siano conseguenti ad un processo di auto o eterosuggestione, di sottoporre le accuse medesime ad attenta verifica, onde accertare se le stesse trovino obiettivo riscontro tra loro o con altri elementi di convalida già acquisiti, sì da poter escludere che esse possano derivare dalla immaturità psichica o dalla facile suggestionabilità del soggetto.

→ 68, 76

Viene precisato dalla Suprema Corte che:

[...] l'idoneità a rendere testimonianza è concetto diverso, e di maggiore ampiezza, rispetto a quello della capacità di intendere e di volere, implicando non soltanto la necessità di determinarsi liberamente e coscientemente, ma anche quella di discernimento critico del contenuto delle domande al fine di adeguarvi coerenti risposte, di capacità

di valutazione delle domande di natura suggestiva, di sufficiente capacità mnemonica in ordine ai fatti specifici oggetto della deposizione, di piena coscienza dell'impegno di riferire con verità e completezza i fatti a sua conoscenza. [Essa è rivolta ad accertare] se la persona offesa sia stata nelle condizioni di rendersi conto dei comportamenti tenuti nei confronti della sua persona e del suo patrimonio e se possa poi riferire in modo veritiero siffatti comportamenti (Cass. Pen., Sez. III, 27 gennaio 1996, n. 794).

La capacità di testimoniare rispetto ai fatti in esame diviene un prerequisito per il giudizio di attendibilità della vittima, per cui la sua valutazione diviene ineludibile allorquando la sola prova a disposizione sia la prova dichiarativa. Come recitano le *Linee Guida Nazionali. L'ascolto del minore testimone* (Gulotta e Camerini, 2014):

**Linee Guida
Nazionali**



Compiti dell'esperto

3.3. La capacità di testimoniare comprende abilità “generiche” e “specifiche”. Le prime corrispondono alle competenze cognitive come memoria, attenzione, capacità di comprensione e di espressione linguistica, source monitoring, capacità di discriminare realtà e fantasia, verosimile da non verosimile, etc, oltre al livello di maturità psicoaffettiva. Le “specifiche” corrispondono alle abilità di organizzare e riferire un ricordo in relazione alla complessità narrativa e semantica delle tematiche in discussione e all’eventuale presenza di influenze suggestive, interne o esterne, che possono avere agito.



Come si legge nella Carta di Noto IV:

Carta di Noto IV

In tema di idoneità a testimoniare le parti e gli esperti si assicurano che i quesiti siano formulati in modo da non implicare giudizi, definizioni o altri profili di competenza del giudice.

Non vanno utilizzate dall’esperto espressioni come “attendibilità”, “credibilità”, “veridicità”, “compatibilità” perché potenzialmente fuorvianti.

Il quesito posto all’esperto dovrebbe riferirsi a quanto accreditato dal patrimonio di conoscenze della comunità scientifica e tale necessità deve essere fatta presente dall’esperto ove la richiesta peritale esorbitasse dalle sue competenze.

Il legislatore ha quindi dotato l'ordinamento di un pacchetto di norme che, su un piano astratto, appaiono in grado di assicurare adeguati standard nell'assunzione e nel successivo utilizzo della prova dichiarativa.

Ci si potrebbe tuttavia chiedere se abbia ancora un senso il peso preponderante, assolutamente centrale, che le dichiarazioni continuano ad avere nel processo penale e nel suo mosaico probatorio. Possono le dichiarazioni dei minori parti offese, con tutte le loro caratterizzazioni problematiche, essere poste a base di una decisione che, se di condanna, deve superare la soglia del *ragionevole dubbio*? I minori sono dotati, come qualsiasi altro individuo, della capacità di testimoniare e le loro dichiarazioni possono essere legittimamente poste a base di qualunque decisione, anche quando siano l'unico elemento accusatorio, non valendo nel nostro ordinamento l'antico principio romanistico dell'*unus testis nullus testis*. Il solo accorgimento richiesto è che la valutazione di attendibilità sia particolarmente rigorosa, si estenda alla credibilità soggettiva ed oggettiva del dichiarante e superi positivamente il confronto con gli altri elementi messi in luce dalle indagini.

La Corte di Cassazione, Sez. III Penale, con la sentenza 13 ottobre 2016 n. 43245 ha stabilito che in contesti processuali oggettivamente così delicati la perizia psicologica alla quale sottoporre il minore deve ricondursi al concetto di *prova decisiva*, la cui mancata assunzione costituisce motivo di ricorso per Cassazione.

**Il concetto
di prova decisiva**

5. Esistono test per valutare la capacità di stare in giudizio?

La verifica se l'imputato possieda la capacità di stare a giudizio sta sempre di più acquisendo rilevanza anche in Italia all'interno delle valutazioni forensi in ambito penale, ma è ancora trattata con una certa frettolosità come quesito preliminare nelle valutazioni psichiatrico-forensi e quindi normalmente discussa dai periti senza un adeguato approfondimento, ma come logica conseguenza della valutazione principale, ovverosia quella sulla capacità d'intendere e di volere e sulla pericolosità sociale.



La FIT-R (*Fitness Interview Test – Revised*; Roesch, Zapf e Eaves, 2017) risponde all'esigenza di tracciare per il tecnico e il consulente di parte una sorta di *road map* attraverso la quale orientare le proprie valutazioni cliniche e forensi. La FIT-R è stata costruita per essere usata anche come strumento di screening, con lo scopo principale di identificare il prima possibile quei soggetti chiaramente competenti, cosicché possano continuare il loro percorso legale senza ritardi o interruzioni.

6. Che differenza c'è tra il consulente del PM, il perito del giudice e il CTP?



4

Il consulente del pubblico ministero (PM) può essere nominato in corso di indagini ai sensi dell'art. 359 c.p.p. o dell'art. 360 c.p.p.; nel secondo caso, trattandosi di accertamenti tecnici *irripetibili*, egli agisce nel rispetto del contraddittorio ovvero alla presenza del consulente tecnico eventualmente nominato dalla difesa. Il quesito dovrà comunque riguardare l'idoneità della presunta vittima a rendere testimonianza. Tale valutazione può essere compiuta sia nel corso della raccolta delle SIT (sommarie informazioni testimoniali) che il consulente può procedere ad effettuare in qualità di ausiliario dello stesso PM, sia in sede di consulenza tecnica eventualmente affidatagli; in tal caso la valutazione riguardo l'idoneità testimoniale dovrebbe essere allargata al contesto all'interno del quale ha preso origine la denuncia o la segnalazione, interrogando i familiari del minore allo scopo di indagare le motivazioni che ne sono alla base e di raccogliere informazioni sulle circostanze ambientali e i riscontri spaziali e temporali utili a orientare le indagini.

12

Il PM ha ovviamente facoltà di nominare un suo consulente di parte in caso di perizia in fase di indagini preliminari o di dibattimento.



La perizia in tema d'idoneità a rendere la testimonianza viene disposta dal giudice per le indagini preliminari (GIP) o dal presidente del collegio in dibattimento. Nel secondo caso essa si svolge soprattutto sugli atti, anche se può esser data facoltà al perito di esaminare direttamente il soggetto. In tal caso l'indagine presenta spesso difficoltà, in quanto di solito è trascorso diverso tempo dai fatti per cui si procede e il testimone può

essere entrato in una diversa fase evolutiva, con conseguente trasformazione dei processi di rievocazione delle esperienze vissute.

L'incidente probatorio è la sede privilegiata di acquisizione delle dichiarazioni del minore nel corso del procedimento. Onde limitare il rischio sia di fenomeni di vittimizzazione secondaria, sia di rielaborazione/contaminazione del ricordo degli eventi vissuti, risulta opportuno procedere all'audizione in sede di SIT solo in caso di necessità, ovvero quando gli elementi probatori non siano sufficienti per proseguire l'azione penale.

Carta di Noto IV

La valutazione dell'idoneità generica e specifica a rendere testimonianza dev'essere effettuata procedendo anche all'ascolto dei familiari del minore, per raccogliere informazioni riguardanti la genesi dei primi sospetti e delle prime dichiarazioni rese, al fine di individuare e indicare eventuali influenze suggestive esterne. Va precisato che oggetto della valutazione consulenziale è il testimone e non il contenuto della sua testimonianza, di pertinenza del magistrato. La valutazione psicologica deve infatti rimanere estranea ai fatti.

Il consulente tecnico di parte (CTP) può essere nominato dalla difesa o dalla parte civile (oltre che, come si è detto, dalla pubblica accusa) e, dovendosi le indagini peritali svolgersi nel rispetto del contraddittorio, ha diritto di assistere a tutti gli incontri con il minore, i quali devono essere audio e videoregistrati. Il perito viene escusso in sede di udienza innanzi al giudice, sede in cui la sua relazione viene esposta e discussa con facoltà delle parti di interrogarlo (box 1).



7. Quali sono le competenze richieste all'esperto?

L'esperto coinvolto in un accertamento tecnico (psicologo, psichiatra, neuropsichiatra infantile o medico legale con specifiche competenze in materia psicologica) deve rispettare determinati standard:

Premessa

1.3. L'esperto coinvolto in un accertamento tecnico deve essere in grado di dimostrare la specifica competenza in tema, da intendersi

Linee Guida Nazionali

BOX 1

L'esperto è nominato...

... nella fase di indagini preliminari:

- a) dal PM (art. 359 c.p.p) in assenza di altri consulenti (della difesa o della parte offesa);
- b) dal PM (art. 360 c.p.p.) con l'eventuale presenza di altri consulenti (della difesa o della parte offesa), quando si ritenga l'accertamento tecnico non ripetibile;
- c) dagli avvocati della parte offesa o della difesa a seguito di nomina di un CT del PM (art. 360 c.p.p.).

... in **incidente probatorio** (quindi nel corso delle indagini preliminari, sebbene la prova raccolta rientrerà poi in dibattimento):

- a) dal GIP, come Perito (artt. 220 e seguenti c.p.p.);
- b) dal PM o dalle parti private (difesa e parte offesa), a seguito della nomina del Perito, come CT (artt. 225 e 230 c.p.p.).

... in **udienza preliminare** secondo le nomine indicate per la perizia in *incidente probatorio*, nei casi in cui:



- a) il **GUP** disponga un'integrazione probatoria da svolgersi attraverso perizia;
- b) la difesa dell'imputato richieda di procedere non attraverso il dibattimento ma mediante un giudizio abbreviato (art. 438 c.p.p.), subordinando la richiesta a un'integrazione probatoria da svolgersi attraverso perizia (art. 423, comma 5 c.p.p.).

... in **dibattimento**:

- a) dal Tribunale, come Perito (artt. 220 e seguenti c.p.p.);
- b) dal PM o dalle parti private (difesa e parti civili), a seguito della nomina del Perito, come CT (artt. 225 e 230 c.p.p.).
- c) dal PM o dalle parti private (difesa e parti civili), in assenza di perizia, come C.T. (art. 233 c.p.p.).

sia come conoscenza delle fondamenta scientifiche delle diverse discipline coinvolte sia dei criteri di riferimento giuridici. Deve essere inoltre in grado di produrre notizia documentata sulla sua specifica esperienza in ambito forense, sul suo curriculum formativo nel settore e su quello scientifico, incluse le eventuali pubblicazioni sull'argomento. Gli esperti chiamati a svolgere ruolo di perito/consulente devono mostrare di aver utilizzato metodologie e criteri in linea con le migliori e aggiornate evidenze scientifiche, così come attestate dalla più accreditata letteratura in argomento, distinguendoli da opinioni ed esperienze personali.

Le collaborazioni come ausiliari della procura e/o del tribunale, nonché gli incarichi di consulenza tecnica e di perizia in materia di abuso sessuale, devono essere affidati a professionisti che abbiano conseguito una specifica formazione. Essi sono tenuti a garantire il loro costante aggiornamento professionale interdisciplinare. Nel raccogliere e valutare le informazioni del minore gli esperti devono:

- utilizzare metodologie evidence-based e strumenti (test, colloqui, analisi delle dichiarazioni, ecc.) che possiedano le caratteristiche di ripetibilità, precisione e accuratezza e che siano riconosciuti come affidabili dalla comunità scientifica di riferimento;
- esplicitare i modelli teorici utilizzati, così da permettere la valutazione critica dei risultati.

**L'esperto
deve essere
un professionista
formato e
aggiornato**



BOX 13,
BOX 16

È necessario difatti utilizzare una metodologia affidabile, ispirata alla sentenza Daubert (Suprema Corte degli USA, 1993) in cui viene sancito che il processo decisionale del giudice deve essere accompagnato da alcuni elementari canoni di verifica epistemologica relativi al contributo dell'esperto e ai suoi standard minimi di qualità:

- la verificabilità e la falsificabilità della teoria;
- il controllo della comunità scientifica;
- la generale accettazione della teoria stessa.

L'operato dell'esperto dovrà essere in grado dunque di soddisfare quei criteri metodologici di scientificità stabiliti anche



dalla giurisprudenza del nostro Paese nelle sentenze *Cozzini* e *Cantore*⁴.

8. Quali sono il ruolo e le funzioni dei consulenti tecnici di parte?

I consulenti di parte (del PM, della difesa, della parte civile), oltre che garantire il rispetto del contraddittorio e delle regole del giusto processo, contribuiscono con la loro presenza e le loro osservazioni a seguire una metodologia osservativa e valutativa condivisa riguardo le persone da esaminare, i temi da affrontare durante i colloqui con il minore e i test da somministrare. Le osservazioni formulate sia nel corso delle valutazioni tecniche svolte sia in sede di udienza consentono un più approfondito confronto dialettico attraverso la “falsificazione” delle ipotesi. Il CTP può infatti rivolgere domande al perito (direttamente oppure per il tramite di chi lo ha nominato) nel corso dell’udienza in cui si discute la perizia.



7

9. Esistono limiti di età riguardo l’assunzione della prova dichiarativa?

Nell’odierno codice di rito penale vige la regola generale secondo cui non esistono preclusioni di sorta all’assunzione di una testimonianza da parte di alcun soggetto, nemmeno se si

⁴ Cass. Pen., Sez. IV, 13 dicembre 2010, n. 43786, *Cozzini*: “Gli esperti dovranno essere chiamati non solo ad esprimere il loro personale seppur qualificato giudizio, ma anche a delineare lo scenario degli studi ed a fornire elementi che consentano al giudice di comprendere se, ponderate le diverse rappresentazioni scientifiche del problema, possa pervenirsi ad una ‘metateoria’ in grado di fondare affidabilmente la ricostruzione. Di tale complessa indagine il giudice è infine chiamato a dar conto in motivazione, esplicitando le informazioni scientifiche disponibili e fornendo razionale spiegazione, in modo completo e comprensibile a tutti, dell’apprezzamento compiuto”.

Cass. Pen., Sez. IV, sentenza n. 268/2013, 29 gennaio-9 aprile 2013, *Cantore*: “Non si tratta tanto di comprendere quale sia il pur qualificato punto di vista del singolo studioso, quanto piuttosto di definire, ben più ampiamente, quale sia lo stato complessivo delle conoscenze accreditate. Pertanto per valutare l’attendibilità di una tesi occorre esaminare gli studi che la sorreggono; l’ampiezza, la rigorosità, l’oggettività delle ricerche; il grado di consenso che l’elaborazione teorica raccoglie nella comunità scientifica. Inoltre è di preminente rilievo l’identità, l’autorità indiscussa, l’indipendenza del soggetto che gestisce la ricerca, le finalità per le quali si muove”.

tratti di un minorenne o di altre persone che potrebbero apparire particolarmente sospette o inattendibili, come l'offeso e il danneggiato dal reato. La *capacità di testimoniare* è attribuita, infatti, indistintamente, ex art. 196 c.p.p., ad *ogni persona*, poiché tutti sono considerati idonei a rendere la propria testimonianza davanti all'autorità giudiziaria.

Affermare che tutti abbiano l'astratta capacità di testimoniare non equivale tuttavia a dire che tutti abbiano l'idoneità fisica o mentale per percepire e riferire correttamente i fatti di cui abbiano conoscenza. Così, ad esempio, accade per i minori in tenerissima età, apparente *ictu oculi* inappropriata una previsione che non operi alcuna differenza tra l'audizione di un minore di 3-4 anni e quella di un sedicenne (box 2).

**BOX 2****Idoneità testimoniale e limiti di età**

È legittimo chiedersi se abbia un senso vagliare l'idoneità testimoniale in bambini di soli 3-4 anni, sottoponendoli all'inevitabile stress dell'accertamento sulla persona o se non sia, invece, auspicabile stabilire, sulla scorta degli insegnamenti che provengono dalle scienze mediche e psicologiche, un limite minimo al di sotto del quale la testimonianza del minore non debba essere *ab origine* presa in considerazione all'interno di un procedimento penale. Sul punto si è osservato come stabilire un limite di età nella capacità a testimoniare, così come prevista dall'art. 196 c.p.p., sarebbe sicuramente una garanzia processuale a tutela degli innocenti (Forza, 2006), ma si ritiene che un simile espediente rappresenterebbe senz'altro anche un indiscusso baluardo di tutela della giovane età e della correlativa serenità psicofisica allorquando condizioni oggettive, come quelle legate alla naturale immaturità del fanciullo determinata dalla tenerissima età, ne sconsigliano l'audizione e perfino la sottoposizione ad un accertamento peritale.

L'individuazione presuntiva di limiti di età rilevanti in sede giuridica non è peraltro affatto disconosciuta nel nostro ordinamento. Così è a dirsi per la stessa maggiore età, individuata, dopo un lungo percorso storico, nei 18 anni o per l'identificazione del limite dei 14 anni come età minima affinché un minore possa essere considerato imputabile.

**Capacità
di testimoniare
come attitudine
psicofisica**



D'altro canto, se la capacità di rendere testimonianza può essere definita anche come l'attitudine psicofisica del teste ad esporre le vicende in modo utile ed esatto, a rievocare gli eventi nel loro nucleo essenziale e a collocarli nel tempo e nello spazio, senza incorrere in processi di auto o eterosuggestione oppure di esaltazione o fantasia, è del tutto evidente che nei primissimi anni di vita tale attitudine sia assolutamente carente.

Ciononostante, si deve dare atto di come la giurisprudenza di legittimità interna si sia mostrata particolarmente favorevole all'assunzione delle dichiarazioni del minore anche in tenerissima età, limitandosi a considerare l'accertamento in ordine alla capacità a testimoniare *utile laddove si tratti di minori di età assai ridotta* (così Cass. Pen., Sez. IV, 1 ottobre 2014, n. 4352; Cass. Pen., Sez. III, 18 settembre 2012, n. 40342⁵; Cass. Pen., Sez. III, 7 luglio 2011, n. 38211⁶), in taluni casi, *inversamente proporzionale all'età del minore ed alla sua manifesta carenza di equilibrio psicofisico* (Cass. Pen., Sez. III, 25 febbraio 2010, n. 12560; Cass. Pen., Sez. III, 6 novembre 2007, n. 44971⁷ in *CED Cass.*, 238279) e tutt'al più stigmatizzando l'illegittimità del rifiuto del giudice di disporre una perizia psicologica in contraddittorio, al fine di accertare l'aderenza alla realtà o meno della narrazione dei fatti, *solo quando la condotta illecita offendere minori in tenera età e l'accertamento serva a valutare il rischio di eventuali elaborazioni fantasiose proprie dell'età o della struttura psicologica del bambino* (così Cass. Pen., Sez. III, 7 ottobre 2014, n. 948; conf. Cass. Pen., Sez. III, 23 febbraio 2011, n. 26692⁸).

10. Esistono delle linee guida per la valutazione del minore maltrattato o abusato?

Nel corso degli ultimi decenni sono stati prodotti diversi documenti e linee guida in tema di valutazione del minore testimone e del minore vittima di maltrattamento e abuso, in am-

⁵ In *Famiglia e diritto*, 2013, 1, 80.

⁶ In *CED Cass.*, 251381.

⁷ In *CED Cass.*, 261926.

⁸ In *CED Cass.*, 250629.

bito internazionale e nazionale. Il loro scopo è di fare il punto degli studi e delle ricerche sull'argomento specie per quanto riguarda le articolazioni con il sistema giudiziario: le modalità di raccolta della testimonianza, il funzionamento della memoria in età evolutiva, gli esiti più o meno identificabili e “riconoscibili” delle esperienze di vittimizzazione. Le procedure e le valutazioni messe in atto dalla magistratura inquirente e giudicante dovrebbero tenere in debito conto il patrimonio di conoscenze raggiunto dalla comunità scientifica, nel rispetto delle leggi scientifiche di copertura alla base delle decisioni assunte.

Oggi esistono diverse linee guida ed indicazioni operative. Nel box 3 sono riportate le principali.



BOX 3

Protocolli e linee guida

- La British Psychological Society ha pubblicato nel 2008 le **Guidelines on Memory and the Law. Recommendations from the Scientific Study of Human Memory**, fornendo alcune raccomandazioni riguardo le conoscenze del funzionamento della memoria e l'uso che occorre farne, specie nei casi di accertamenti ed indagini in ambito giudiziario.
- Per quanto riguarda la raccolta della testimonianza e le corrette procedure da adottare va citato il **Memorandum of Good Practice** (Davies e Westcott, 1999).
- La SINPIA (Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza) ha pubblicato nel 2007 le **Linee Guida in tema di abuso sul minore**, che contengono specifiche raccomandazioni in merito ai criteri di valutazione e di intervento in ambito clinico e psicoforense.
- La **Carta di Noto. Linee Guida per l'esame del minore in caso di abuso sessuale** ha avuto lo scopo di adeguare il tema dell'abuso ai progressi scientifici maturati nello studio del cervello, dei processi cognitivi, percettivi, mnestici e nel campo della psicologia evolutiva, fornendo suggerimenti diretti a garantire l'attendibilità dei risultati degli accertamenti tecnici e la genuinità delle dichiarazioni, assicurando nel contempo al minore la protezione psicologica, la tutela dei suoi diritti relazionali, nel rispetto dei principi costituzionali del giusto processo e degli strumenti del diritto internazionale.

continua



APPENDICE

segue

La Carta di Noto rappresenta, in Italia, il protocollo scientifico più accreditato in tema di violenza sessuale sul minore e quello maggiormente citato nelle sentenze della Suprema Corte. I principi e le regole contenuti nella terza edizione della Carta (2012) hanno recepito le disposizioni contemplate dall'articolo 8, comma 6 del **Protocollo della Convenzione di New York** ratificato l'11 marzo 2002 e dall'articolo 30, comma 4 della **Convenzione di Lanzarote** ratificata in data 19 gennaio 2010. La quarta edizione (2017) recepisce la ratifica della Convenzione di Lanzarote e la giurisprudenza in tema di vittime vulnerabili.



www.psicologiagiuridica.eu/protocollo-di-venezia-2007/2013/12/30/

- Il **Protocollo di Venezia** (2007), nel far propri i principi della Carta di Noto, delinea e specifica alla luce delle attuali conoscenze scientifiche le linee guida alle quali gli esperti dovrebbero attenersi nell'affrontare casi di abuso sessuale collettivo su minori.

- Le **Linee Guida Nazionali. L'ascolto del minore testimone** sono state pubblicate nel 2010 al termine di una consensus conference tra sei società scientifiche (cfr. Gulotta e Camerini, 2014). Fra le ragioni che hanno condotto le società scientifiche firmatarie del documento ad affrontare la *Consensus* vi sono state condivise preoccupazioni per la limitata competenza di operatori che effettuano verifiche sulla capacità di testimoniare del minore e per il frequente ricorso, in ambito giudiziario, a metodi e tecniche non adeguate allo scopo.

- Il CISMAI (Coordinamento Italiano Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia) ha elaborato la nuova edizione (2015) della **Dichiarazione di consenso in tema di abuso sessuale all'infanzia** a quasi 15 anni dalla versione precedente a partire da una ricerca approfondita e mirata nella letteratura scientifica nazionale e internazionale. Vi si raccomanda di perseguire attivamente la prevenzione, attraverso attività di monitoraggio di situazioni di rischio ambientale (violenza domestica, incuria, carenza di supporto sociale, relazioni prevaricanti tra pari) e interventi di informazione diffusa e mirata ai minori, in particolare quando soggetti a rischio.

- Il report della commissione australiana per l'abuso sessuale dei bambini, **Empirical Guidance of the Effects of Child Sexual Abuse on Memory and Complainants' Evidence**

continua

segue

(Goodman-Delahunty, Nolan e Van Gijn-Grosvenor, 2017) riporta evidenze provenienti dalle ricerche psicologiche contemporanee sulla memoria e sull'affidabilità dei ricordi in tema di abuso sessuale, ad uso delle forze dell'ordine, degli avvocati e dei magistrati.

11. Esiste l'obbligo di seguire tali linee guida?

I protocolli e le linee guida rappresentano il patrimonio di conoscenze che la comunità scientifica pone a disposizione perché siano adottate procedure ad esse coerenti. Questo vale ovviamente anche a livello giudiziario, quando si tratti di riconoscere e rispettare le leggi scientifiche di copertura che dovrebbero sostenere le decisioni assunte. È pacifico che nel sistema non esiste una norma che sanzioni il mancato rispetto in generale delle linee guida con la declaratoria di nullità o di inutilizzabilità dell'esame. L'introduzione in ambito scientifico di linee guida, suggerite dalla comunità di riferimento, non può certo modificare il codice di rito.

L'individuazione della sanzione processuale non rappresenta il fulcro per risolvere la questione ma il focus deve essere spostato sulla valutazione della testimonianza e sull'attendibilità della prova, il cui risultato può venire inficiato a causa della modalità della sua assunzione.

Il metodo di acquisizione della prova dichiarativa diventa decisivo per la genuinità e attendibilità del risultato, così come il metodo corretto da seguire nell'effettuare un'analisi di laboratorio è decisivo per pervenire a una valida diagnosi medica. Le modalità metodologiche sia nell'acquisizione della testimonianza del minore, sia nella sua valutazione debbono essere necessariamente valutate dal giudice. L'operato dell'esperto e il metodo probatorio dallo stesso utilizzato devono essere oggetto di analisi, per valutare la idoneità di entrambi alla ricostruzione del fatto. Non vi è dubbio che non vi sia una sanzione processuale per chi infici una prova scientifica. Quello che rileva è che il risultato di una procedura metodologicamente errata non può essere considerato attendibile (box 4).



**Il risultato
di una procedura
metodologicamente
errata non è
attendibile**

BOX 4

**La testimonianza del minore e
il mozzicone di sigaretta**

Nessuna sanzione è prevista per chi non rispetta queste regole basilari del sopralluogo giudiziario. Eppure nessuno si sognerebbe di raccogliere un mozzicone di sigaretta a mani nude.

Invece, quando si tratta l'argomento "abusì sessuali su minori" sembra regnare una sorta di "anarchia metodologica" in cui tutti fanno il contrario di tutto, non seguendo procedure standardizzate e accreditate dalla comunità scientifica.

La raccolta della testimonianza di un minore presunta vittima di violenza sessuale dovrebbe essere considerata alla stregua dell'esame del DNA su un mozzicone di sigaretta: raccoglierlo con le dovute cautele eviterebbe possibili errori tali da inquinare la validità probatoria e da compromettere l'utilizzabilità processuale. La migliore tutela del minore è il rispetto delle procedure per garantire l'integrità della prova dichiarativa e per cercare di ridurre il rischio di contaminazioni della sua genuinità.

12. Che cosa sono le sommarie informazioni testimoniali (SIT)?



Le SIT consistono nella raccolta di informazioni attraverso l'audizione della parte offesa, ovvero del minore presunta vittima di abuso, per opera del magistrato inquirente (il PM) il quale solitamente la delega alla polizia giudiziaria (PG). L'indagine preliminare della PG (ex art. 347 ss., c.p.p.) comporta un particolare onere di verifica della condizione oggettiva e soggettiva delle parti coinvolte nell'indagine: sia dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (ex art. 350 c.p.p.), sia da quella, o da quelle, che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini stesse (ex art. 351 c.p.p.).

Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice di procedura penale, la PG, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in